

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2 - Ruccerdo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Salerno, data del protocollo

Ai sigg. Sindaci e Commissari Straordinari Ai sigg. Segretari comunali Ai sigg. Responsabili degli Uffici elettorali dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

e, p. c.

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024. Elenco elettori italiani che votano presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell'Unione europea. Adempimenti connessi al voto in UE.

La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, facendo seguito alla circolare n. 23 del 1º marzo 2024, concernente le elezioni in oggetto, comunicata alle SS. LL. con prefettizia n. 36007 del 6.03.2024, ha emanato un'ulteriore circolare (n. 25/2024 del 28 marzo 2024) con la quale sono state impartite le seguenti, ulteriori istruzioni in ordine all'aggiornamento dell'elenco degli elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. nonché su vari adempimenti connessi di competenza dei Comuni.

1) Formazione dell'elenco provvisorio degli elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea, il Ministero dell'Interno ha già provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli archivi consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire centrale.

Come di consueto, per le posizioni contenute in entrambi gli archivi - con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita - in analogia a quanto prevede l'art. 5, comma 7, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, sono stati acquisiti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli archivi consolari.

Successivamente alla formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti in altri Stati dell'Unione europea, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha altresì provveduto alla predisposizione informatica dell'elenco provvisorio dei residenti in altro



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ - Ruccerdo con gli Enti Lecali o Censultazioni Elettorali

Stato UE aventi diritto al voto, che verrà successivamente trasmesso al Ministero degli affari esteri, in data 17 aprile 2024, ai fini dell'assegnazione, per ciascun elettore, della sezione elettorale istituita nello Stato UE di residenza.

Da tale elenco sono escluse:

- a) le posizioni dei minorenni alla data del 9 giugno p.v.;
- b) le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce degli aggiornamenti trasmessi in via informatica dai comuni entro lo scorso 31 dicembre, sulla base delle indicazioni fomite dalla Direzione Centrale dei Servizi Demografici con circolare n. 105 del 16 novembre 2023; non si è, quindi, tenuto conto di eventuali ulteriori aggiornamenti di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data del 31 dicembre u.s.. Sarà, tuttavia, possibile, da parte dei comuni, segnalare per il necessario inserimento in elenco elettori coloro che nell'elenco aggiornato dei cittadini residenti in altro Stato UE siano stati erroneamente classificati con "perdita del diritto all'elettorato attivo" o per i quali non è presente nessuna indicazione dello stato di elettore:
- c) le posizioni incomplete, nonché quelle escluse in attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 2002, n. 104;
- d) le posizioni di elettori residenti nei territori di cui all'elenco allegato alla presente (all. 2), nei quali, in base al principio di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non si istituiscono sezioni elettorali; agli elettori residenti in tali territori, quindi, deve essere spedita a cura del comune la cartolina avviso (Modello A, di cui si dirà di seguito), ai sensi dell'art. 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per il possibile rientro in Italia per il voto.

2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni

Ai fini del doveroso controllo da parte dell'ufficio comunale, l'elenco provvisorio degli elettori italiani nell'Unione europea è disponibile - per gli utenti comunali autorizzati dalla Prefettura-U.T.G. di appartenenza- sul portale "DAIT Servizi" all'indirizzo https://daitweb.interno.gov.it. nell'applicazione "Elettori Estero".

L'elenco provvisorio degli elettori italiani nell'Unione europea comprende:

- gli elettori italiani residenti in altro Stato UE iscritti all'AIRE;
- gli elettori italiani temporaneamente presenti nell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 408 del 1994, convertito dalla legge n. 483/94.

Con specifico riferimento ai suddetti elettori temporaneamente in UE, i nominativi di coloro che hanno presentato domanda tramite i consolati competenti sono stati trasmessi alla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Non risulta possibile per i comuni trasmettere, tramite la sezione "Gestione Temporanei" dell'applicativo "Elettori Estero", eventuali domande degli elettori temporaneamente in UE pervenute direttamente ai comuni stessi; in tal caso, qualora le suddette domande siano state ricevute entro il termine di legge del 21 marzo, le stesse dovranno essere trasmesse alla sede



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ - Praccerdo con gli Enti Locali e Consultazioni Eletterali

consolare di competenza ai fini dell'ammissione consolare al voto, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.

Più in generale, si ritiene doveroso sottolineare l'assoluta importanza che ogni comune effettui il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori che votano negli altri Stati dell'Unione europea, anche ai fini delle cancellazioni di tutte quelle persone presenti in elenco elettori che, per qualunque motivo, hanno perso il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati. Ciò, al fine di evitare che il Ministero dell'Interno – tenuto a spedire a tali elettori i certificati elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 408/94 – invii i certificati stessi a persone che non godono del diritto di voto.

Sarà a disposizione una apposita tabella di motivazioni di stralcio.

Deve rammentarsi sia l'esigenza di controllare con particolare cura le posizioni degli elettori temporaneamente all'estero (come detto, comunicate dal Ministero degli affari esteri), verificando anche eventuali omonimie con gli elettori residenti, sia la necessità di stralciare le posizioni di elettori che, dopo verifiche sull'effettivo recapito all'estero, risultano essere residenti nei territori di cui all'elenco allegato.

Come già preannunciato nella richiamata circolare ministeriale n. 23/2024, i comuni - utilizzando le funzioni della sezione "Stralci Elettori Europee" – potranno segnalare entro il 15 aprile p.v., per l'inserimento in elenco elettori, le posizioni di coloro che ne sono stati illegittimamente esclusi perché originariamente classificati con "perdita del diritto all'elettorato attivo" o per l'assenza dell'indicazione dello stato di elettore.

Entro il successivo **8 maggio** (anziché 12 maggio, a parziale rettifica di quanto indicato nella circolare ministeriale n. 23 del 1° marzo scorso), nella stessa sezione potranno essere "stralciate" le posizioni da escludere dall'elenco elettori.

Per ulteriori informazioni, è consultabile l'apposito manuale, disponibile nella sezione "Documentazione".

Le cancellazioni non comunicate per qualunque motivo con la procedura suindicata entro il suddetto termine dell'8 maggio dovranno essere segnalate alla sede consolare di competenza con le medesime modalità di seguito indicate per le segnalazioni di nuove iscrizioni.

Per l'accesso all'applicazione, è necessario che i comuni segnalino alla Prefettura-UTG i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati.

Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione, gli incaricati comunali dovranno rivolgersi ai responsabili delle utenze presso la Prefettura di appartenenza.

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il S.I.E.C.C. (Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti) della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali all'indirizzo e-mail: sie.elettoriestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, i comuni contatteranno l'Ufficio elettorale della Prefettura, che a sua volta, ove necessario, si rivolgerà alla cennata Direzione Centrale.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Ana 2` - Praccerdo con gli Enti Locali o Consultazioni Eletterali

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS. LL. sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 408/94; tale disposizione stabilisce che tutti gli elettori italiani, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detto elenco pur avendo diritto al voto nelle apposite sezioni istituite negli altri Stati UE, devono essere immediatamente segnalati dal comune di iscrizione al Consolato competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Nelle predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove/cognome dell'unito civilmente, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. È fondamentale, per garantire il diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte quanto prima, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto.

Tutte le suddette comunicazioni devono essere effettuate, ove possibile, via PEC alle sedi consolari di competenza i cui indirizzi sono riportati nel prospetto che si allega (Allegato 1).

Tali indirizzi torneranno utili ai comuni anche per corrispondere con la massima tempestività ad eventuali richieste consolari - possibili anche negli ultimi giorni prima delle votazioni - di assenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, ai fini dell'ammissione al voto all'estero tramite attestazione del capo dell'ufficio consolare, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.

Deve segnalarsi che la tempestività dei comuni nell'adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati. Sarà, viceversa, cura del comune di emigrazione comunicare tale trasferimento attraverso l'applicazione di cui trattasi, informandone, comunque, anche il comune di immigrazione. La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali aggiornerà la posizione stessa in elenco elettori in caso di cambio di circoscrizione elettorale, ai fini della corretta emissione del certificato elettorale.

3) Cartoline avviso

Per le cartoline avviso, l'Istituto Poligrafico dello Stato provvederà alla fomitura dei modelli i quali, a cura dei comuni di iscrizione elettorale, devono essere inviati, entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 50, primo comma, della legge n. 18/79), agli elettori all'estero con il mezzo postale più rapido. Le cartoline avviso recano notizia della data e dell'orario di votazione in Italia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, ove si terranno, per le concomitanti elezioni regionali e/o amministrative, e sono state predisposte in tre differenti modelli:

- cartolina avviso Modello A, da inviare agli elettori residenti

• in uno Stato che non è membro dell'Unione europea;



Profettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Ann 2 - Ruccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Eletterali

- nei territori sottoposti alla sovranità di Stati membri dell'Unione europea (nei quali non vengono istituite sezioni elettorali), riportati nell'elenco allegato alla presente circolare (Allegato 2);
- cartolina avviso Modello B, da inviare agli elettori residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che, sebbene ammessi a votare in una sezione elettorale istituita nello Stato UE di residenza dall'Autorità diplomatico-consolare italiana, sono iscritti all'AIRE di un comune nel quale si svolgono le elezioni regionali e/o amministrative. La cartolina-avviso contiene l'avvertenza che, qualora l'elettore intenda tornare in Italia per votare per le elezioni regionali e/o amministrative, può comunicare al Sindaco, entro venerdì 7 giugno, tale sua intenzione di votare in Italia anche per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (purché ovviamente non abbia già votato nelle anzidette sezioni elettorali istituite nello Stato UE di residenza);
- cartolina avviso Modello C, da inviare agli elettori che, non essendo residenti in Stati membri dell'Unione europea ma risultando al comune come temporaneamente domiciliati in uno di tali Stati membri, non sono stati ivi ammessi a votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, non avendo presentato apposita domanda entro 1'80° giorno antecedente la data di votazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408/1994.

Le cartoline avviso saranno distribuite ai comuni nel numero degli elettori di ciascuna delle predette categorie, con le maggiorazioni richieste all'occorrenza dai comuni stessi.

Il quantitativo residuo sarà conservato in Prefettura a titolo di scorta.

4) Certificati elettorali

Tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come già detto, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali provvederà alla compilazione e spedizione dei certificati elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, destinati:

- 1. agli elettori italiani residenti in altri Stati membri dell'Unione europea i quali, se non risultano aver optato per il voto per i candidati dello Stato di residenza, sono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori che votano per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite dall'Autorità diplomatico-consolare italiana nello Stato UE di residenza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/1994;
- 2. agli elettori italiani temporaneamente presenti in altro Stato dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio che, entro il suddetto termine del 21 marzo 2024, hanno presentato tempestiva domanda per votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite dall'Autorità diplomatico-consolare italiana nello Stato UE dove si trovano temporaneamente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 408/94.

Si fa riserva di trasmettere, appena disponibili a seguito delle comunicazioni che perverranno al Ministero dell'Interno da tutti gli altri Stati membri UE, i nominativi degli elettori italiani ivi residenti che hanno optato per il voto per i candidati al Parlamento europeo dello Stato UE di residenza.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ - Raccordo con gli Enti Lecali o Consultazioni Elettorali

Dei suddetti optanti, verranno anche segnalati nell'applicativo i nominativi di coloro la cui opzione di voto per i candidati dello Stato UE di residenza è stata comunicata dal suddetto Stato dopo l'invio del certificato elettorale da parte della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali; tali cittadini non potranno comunque esercitare il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, facendosene annotazione sulle liste sezionali.

5) Adempimenti per gli elettori italiani residenti o temporaneamente presenti in altro Stato UE che si trovino in Italia alla data dell'8 e 9 giugno

Si ritiene, comunque, opportuno richiamare sin d'ora l'attenzione delle SS.LL. sul disposto dell'art. 38 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in base al quale gli elettori aventi diritto a votare in altro Stato UE (ivi residenti o temporanei), purché non abbiano già votato nelle sezioni elettorali ivi istituite dall'Autorità diplomatico-consolare italiana e non siano optanti per il voto per i candidati dello Stato UE di residenza, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione elettorale del comune nelle cui liste sono iscritti, previa comunicazione al rispettivo sindaco. da effettuarsi entro il giorno precedente la votazione. cioè entro il 7 giugno 2024.

Ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 18/1979, il Sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale (in precedenza, come detto, spedito all'elettore dal Ministero dell'Interno), che deve essere esibito dall'elettore stesso al comune completo di talloncino di controllo, dimostrando in tal modo la mancata espressione del voto nelle sezioni elettorali istituite nel predetto Stato UE.

Nel caso in cui l'elettore residente o temporaneo in altro Stato UE non sia in possesso del certificato elettorale, i sindaci dei comuni in cui si svolge solo l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previa dichiarazione scritta dell'elettore di non aver già esercitato (o che non eserciterà) il diritto di voto nel predetto Stato UE e di non aver mai ricevuto, o di aver smarrito, il certificato elettorale, provvederanno al rilascio della tessera elettorale, ove non già provveduto, e informeranno il presidente della sezione elettorale dove è iscritto l'elettore che quest'ultimo ha diritto di manifestare il proprio voto per l'elezione del Parlamento europeo.

Nei comuni in cui l'8 e 9 giugno prossimi si svolgeranno contemporaneamente anche le amministrative, i sindaci, oltre a provvedere al rilascio della tessera elettorale agli elettori che rimpatriano, ove non già provveduto, segnaleranno al presidente della sezione elettorale dove è iscritto l'elettore per quale tipo di consultazione quest'ultimo potrà manifestare il proprio voto (ad esempio, se ha esercitato opzione di voto per l'elezione dei parlamentari europei dello Stato UE di residenza, non potrà votare in Italia per le europee, ma potrà esercitare il voto alle elezioni amministrative che si svolgono nel comune).

Dell'avvenuta richiesta di espressione del voto in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dell'elettore residente o temporaneo in altro Stato UE, il sindaco dovrà dare notizia tramite PEC al relativo Consolato.

6) Annotazioni sulle liste sezionali

Al fine di agevolare gli adempimenti dei presidenti degli uffici elettorali di sezione nel territorio nazionale, si segnala l'opportunità di apportare, come di consueto, per tutti gli elettori residenti in altro Paese dell'Unione europea (fatta eccezione per quelli residenti nei territori indicati nell'elenco allegato), nonché per tutti gli elettori temporaneamente in altro Stato UE che



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ - Raccordo con gli Enti Lecali o Consultazioni Elettorali

hanno presentato la domanda di votare nei seggi ivi istituiti, una **apposita annotazione** sulle liste sezionali destinate agli uffici sezionali stessi che indichi il diritto di voto all'estero per le elezioni europee, non conteggiando ovviamente tali elettori tra quelli della sezione per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Resta inteso che, nei comuni in cui si svolgono solo le elezioni europee, gli elettori che votano nei seggi UE potranno, ove tecnicamente possibile, essere depennati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.

7) Scambio di informazioni per la verifica del requisito di eleggibilità di chi si candida nello Stato UE di residenza diverso da quello di sua cittadinanza

Per quanto attiene all'applicazione del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11 di attuazione della direttiva 2013/1/UE - sullo scambio di informazioni tra Paesi membri ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di propria cittadinanza - si richiama integralmente il contenuto della circolare della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n. 9/2014, allegata per pronta lettura (all. 3).

In particolare, l'eventuale richiesta al comune di informazioni urgenti formulata dal referente per l'Italia designato con decreto del Ministro dell'interno, verrà inviata all'indirizzo di PEC del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it (indirizzo che, quindi, dovrà essere costantemente monitorato).

Appena ricevuta la richiesta, l'ufficiale elettorale del comune - sulla base sia dei propri atti che di quelli acquisiti a vista presso l'Ufficio del casellario giudiziale - vorrà immediatamente accertare l'insussistenza di cause di incandidabilità ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e che il candidato indicato dal referente per l'Italia abbia (o meno) il possesso in Italia dell'elettorato attivo e passivo a parlamentare europeo, a meno che il candidato stesso non risulti sconosciuto al comune.

Si segnala la necessità di rispettare rigorosamente il termine particolarmente ridotto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge n. 408/94, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 11/14 e quindi di corrispondere con PEC all'indirizzo da cui è trasmessa la richiesta entro e non oltre le quarantotto ore dalla ricezione della stessa, al fine di consentire al referente per l'Italia di poter informare immediatamente l'omologa Autorità di contatto dello Stato di residenza del candidato.

Si raccomanda la puntuale osservanza di quanto sopra, affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

N

Il Prefetto (Esposito)

ALLEGATO 1

AUSTRIA, Vienna, Ambasciata d'Italia	amb.vienna.consolare@cert.esteri.it	
BELGIO, Bruxelles, Ambasciata d'Italia	amb.bruxelles.consolare@cert.esteri.it	
BELGIO, Charleroi, Consolato Generale d'Italia	con.charleroi@cert.esteri.it	
BULGARIA, Sofia, Ambasciata d'Italia	amb.sofia@cert.esteri.it	
CIPRO, Nicosia, Ambasciata d'Italia	amb.nicosia.consolare@cert.esteri.it	
CROAZIA, Fiume, Consolato Generale d'Italia	con_flume@cert_esteri.it	
CROAZIA. Zagabria, Ambasciata d'Italia	amb.zagabria@cert.esteri.it	
DANIMARCA, Copenaghen, Ambasciata d'Italia	amb.copenaghen@cert.esteri.it	
ESTONIA, Tallinn, Ambasciata d'Italia	amb.tallinn@cert.esteri.it	
FINLANDIA, Helsinki, Ambasciata d'Italia	amb.helsinki@cert.esteri.it	
FRANCIA, Lione, Consolato Generale d'Italia	con.lione@cert.esterj.it	
FRANCIA, Marsiglia, Consolato Generale d'Italia	con.marsiglia@cert.esteri.it	
FRANCIA, Metz, Consolato Generale d'Italia	con,metz@cert.esteri.it	
FRANCIA, Nizza, Consolato Generale d'Italia	con.nizza@cert.esteri.it	
FRANCIA, Parigi, Consolato Generale d'Italia	con.parigi@cert.esteri.it	
GERMANIA, Berlino, Ambasciata d'Italia	amb.berlino.consolare@cert.esteri.it	
GERMANIA, Colonia, Consolato Generale d'Italia	con.colonia@cert.esteri.it	
GERMANIA, Dortmund, Consolato d'Italia	con.dortmund@cert.esteri.it	
GERMANIA, Francoforte sul Meno, Consolato Generale d'Italia di 1 classe	con.francoforte@cert.esteri.it	
GERMANIA, Friburgo, Consolato d'Italia	con friburgo@cert.esteri.it	
GERMANIA, Hannover, Consolato Generale d'Italia	con.hannover@cert.esteri.jt	
GERMANIA, Monaco di Baviera, Consolato Generale d'Italia di 1 classe	con.monacodibaviera@cert.esteri.it	
GERMANIA, Stoccarda, Consolato Generale d'Italia	con.stoccarda@cert.esteri.it	
GERMANIA, Wolfsburg, Agenzia Consolare d'Italia	con.wolfsburg@cert.esteri.it	
GRECIA, Atene, Ambasciata d'Italia	amb.atene.consolare@cert.esteri.it	
IRLANDA, Dublino, Ambasciata d'Italia	amb.dublino@cert.esteri.it	
LETTONIA, Riga, Ambasciata d'Italia	amb.riga@cert.esteri.it	
LITUANIA, Vilnius, Ambasciata d'Italia	amb.vilnius@cert.esteri.it	
LUSSEMBURGO, Lussemburgo, Ambasciata d'Italia	amb.lussemburgo@cert.esteri.it	
MALTA, La Valletta, Ambasciata d'Italia	amb.lavalletta.consolare@cert.esteri.it	
PAESI BASSI, L'Aja, Ambasciata d'Italia	amb.laia.consolare@cert.esteri.it	
POLONIA, Varsavia, Ambasciata d'Italia	amb.varsavia@cert.esteri.it	
PORTOGALLO, Lisbona, Ambasciata d'Italia	amb.lisbona@cert.esteri.it	
REPUBBLICA CECA, Praga, Ambasciata d'Italia	amb.praga.consolare@cert.esteri.it	
ROMANIA, Bucarest, Ambasciata d'Italia	amb.bucarest.consolare@cert.esteri.it	
SLOVACCHIA, Bratislava, Ambasciata d'Italia	amb.bratislava@cert.esterj.it	
SLOVENIA, Capodistria, Consolato Generale d'Italia	con.capodistria@cert.esteri.it	
SLOVENIA, Lubiana, Ambasciata d'Italia	amb.lubiana.consolare@cert.esteri.it	
SPAGNA, Barcellona, Consolato Generale d'Italia	con.barcellona@cert.esteri.it	
SPAGNA, Arona, Vice Consolato	vicecon.arona@cert.esteri.it	
SPAGNA, Madrid, Ambasciata d'Italia	amb.madrid@cert.esteri.it	
SVEZIA, Stoccolma, Ambasciata d'Italia	amb.stoccolma.consolare@cert.esteri.it	
UNGHERIA, Budapest, Ambasciata d'Italia	amb.budapest@cert.esteri.it	



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ - Praccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Eletterali

ALLEGATO 2

ELENCO DEI TERRITORI SOTTOPOSTI ALLA SOVRANITA' DEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA NEI QUALI, COME COMUNICATO DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, NON VENGONO ISTITUITE SEZIONI ELETTORALI.

GLI ELETTORI IVI RESIDENTI, PERTANTO, DEVONO RICEVERE DAL COMUNE LA CARTOLINA AVVISO "MODELLO A" PER VOTARE IN ITALIA PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA.

STATO SOVRANO	TERRITORIO
DANIMARCA	GROENLANDIA
DANIMARCA	ISOLE FAER OER
FRANCIA	GUADALUPA
FRANCIA	GUYANA FRANCESE
FRANCIA	ISOLE WALLIS E FUTUNA
FRANCIA	MARTINICA
FRANCIA	MAYOTTE
FRANCIA	NUOVA CALEDONIA
FRANCIA	POLINESIA FRANCESE
FRANCIA	RIUNIONE
FRANCIA	SAINT BARTHELEMY
FRANCIA	SAINT MARTIN
FRANCIA	SAINT PIERRE E MIQUELON
FRANCIA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCES
PAESI BASSI	ARUBA
PAESI BASSI	BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA
PAESI BASSI	CURACAO
PAESI BASSI	SINT MAARTEN

Allegato 3



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Circolare n. 9/2014

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, di attuazione della direttiva 2013/1/UE sullo scambio di informazioni tra Paesi membri ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di cittadinanza.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 45 del 24 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, concernente: "Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini".

Le norme del suddetto decreto introducono le necessarie modifiche alle nostre disposizioni legislative che regolano le elezioni del Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979, n. 18 e decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94), al fine di attuare la suddetta direttiva 2013/1/UE che ha semplificato l'esercizio dell'elettorato passivo al Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di cittadinanza.

Ed invero, l'esperienza applicativa della direttiva 93/109/CE nelle precedenti elezioni europee ha evidenziato le difficoltà che incontrano i suddetti cittadini dell'Unione ad individuare le Autorità del Paese di origine competenti a rilasciare l'attestato comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità ed a ricevere il documento stesso nei tempi utili per presentare la propria candidatura;



DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

ciò ha, di fatto, ostacolato l'esercizio dell'elettorato passivo al di fuori del proprio Stato membro d'origine.

Per tali motivi, le modifiche introdotte prevedono, ai fini della presentazione della candidatura, la sostituzione del suddetto attestato con una semplice autodichiarazione di non aver perso il diritto di eleggibilità nello Stato di origine, la cui veridicità deve essere accertata tramite scambio di informazioni tra Stati membri.

Si prevede, infatti, che il referente dello Stato di residenza notifichi al referente dello Stato d'origine le dichiarazioni presentate, affinchè quest'ultimo verifichi se il candidato non sia ivi decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo.

Ovviamente, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 11/2014 si riferiscono allo scambio di informazioni sia per i cittadini di altro Stato membro residenti in Italia che intendano qui candidarsi al Parlamento europeo sia, specularmente, ai cittadini italiani residenti in altro Stato membro che si candidano a parlamentare europeo in tale Stato di residenza.

In particolare, l'articolo 1 del presente testo contiene le necessarie modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94.

La lettera a) dispone che il cittadino di altro Stato membro dell'Unione, che intenda qui candidarsi alle elezioni europee, dichiari, oltre alla cittadinanza e all'indirizzo in Italia, anche data e luogo di nascita nonché l'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine; ciò, per assicurare una sua più sicura identificazione sia da parte dello Stato membro di origine che da parte dello Stato membro di residenza.

La lettera b) prevede l'inserimento della lettera c-bis) al comma 6 del citato articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94, con cui si amplia il contenuto della dichiarazione del candidato, prevedendosi, come detto, che lo stesso debba autodichiarare di non essere decaduto dal diritto di elettorato passivo nel proprio Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purchè quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Con la lettera c) viene disciplinato il procedimento per lo scambio di informazioni tra gli Uffici elettorali circoscrizionali preposti all'ammissione delle candidature anche dei cittadini di altro Stato membro - che in attesa della verifica



DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

delle informazioni contenute nelle dichiarazioni devono essere ammessi con riserva - e il referente italiano nonché tra quest'ultimo e i referenti degli altri Stati membri. Per garantire celerità e sicurezza degli scambi informativi all'interno del territorio nazionale è prevista la trasmissione dei dati tramite posta elettronica certificata.

Il referente designato dal Ministro dell'interno prenderà preliminarmente contatti con gli Uffici elettorali circoscrizionali, affinchè, tra l'altro, tali Uffici gli trasmettano immediatamente e comunque entro e non oltre giovedì 17 aprile p. v. tutte le dichiarazioni dei candidati cittadini di altri Stati membri, affinchè tale referente possa quanto prima attivare, a sua volta, i referenti degli Stati di origine dei candidati, per poi trasmettere agli Uffici elettorali circoscrizionali le informazioni ricevute.

Si prevede che le eventuali ricusazioni possono effettuarsi entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione. Tale termine è stato individuato per consentire al candidato escluso il diritto di ricorrere in tempi compatibili con la regolarità del procedimento elettorale, azionando eventualmente anche il giudizio endoprocedimentale disciplinato dall'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (che ora è stato "esteso" anche alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dalle integrazioni a tale articolo introdotte dal decreto legislativo n. 160 del 2012).

La lettera d) del medesimo articolo 1 disciplina in primo luogo le conseguenze dell'arrivo tardivo delle informazioni ostative all'eleggibilità del candidato. Se le informazioni ricevute dagli Uffici elettorali circoscrizionali dopo il ventiduesimo giorno invalidano il contenuto della dichiarazione, si prevede l'adozione, ove necessario, della dichiarazione di mancata proclamazione da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ovvero (se l'informazione perviene dopo la proclamazione) la delibera di decadenza da parte dell'Ufficio elettorale nazionale,

La stessa lettera d), inoltre, introduce il comma 9-bis dell'articolo 2 citato, con il quale viene disciplinato lo scambio di informazioni (tra referenti dei vari Stati membri e tra il referente designato dal Ministro dell'interno e i comuni) sull'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo del cittadino italiano che intenda candidarsi in altro Stato membro di residenza.

La richiesta di informazioni da parte del referente designato dal Ministro dell'interno verrà inviata all'indirizzo PEC del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it (indirizzo che quindi dovrà essere costantemente monitorato



DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

dall'ufficiale elettorale); l'ufficiale elettorale vorrà immediatamente accertare - secondo il nostro ordinamento (ivi compresi gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 235/12 sull'incandidabilità) e sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti a vista presso l'Ufficio del casellario giudiziale - che il/la suddetto/a cittadino/a abbia (o meno) il possesso in Italia dell'elettorato attivo e passivo a parlamentare europeo oppure risulti sconosciuto. Si segnala la necessità di rispettare il termine particolarmente ridotto previsto dal comma 9-bis in esame e quindi di corrispondere con pec all'indirizzo da cui è trasmessa la richiesta entro quarantotto ore dalla ricezione della stessa, al fine di consentire al referente di poter informare immediatamente lo Stato di residenza del candidato.

Con l'articolo 2 il decreto legislativo in questione modifica la legge 24 gennaio 1979, n. 18, disponendo, alla lettera a), l'integrazione del secondo comma dell'articolo 4 di tale legge, al fine di definire la perdita dell'eleggibilità a parlamentare europeo in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2013/1/UE (solo in caso di decisione giudiziaria individuale o decisione amministrativa, purchè quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale).

La lettera b) integra l'articolo 13 della medesima legge n. 18/79, stabilendo espressamente che il manifesto con i contrassegni delle liste ed i candidati ammessi debba essere pubblicato non più il quindicesimo giorno antecedente la votazione (come avveniva in precedenza ai sensi dell'art. 51 della legge n. 18/79 e dell'art. 24 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), ma l'ottavo giorno antecedente; ciò, per consentire la conclusione dell'eventuale contenzioso endoprocedimentale anche sulle candidature dei cittadini dell'Unione europea.

Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare alle Corti di appello sedi degli Uffici elettorali circoscrizionali per le elezioni europee, ai sindaci, agli ufficiali elettorali e alle forze politiche locali vigilando sul suo corretto adempimento.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

OR/AF

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati